

**SEZIONE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
2016/2018**

INDICE

Premessa

Principi generali in materia di trasparenza amministrativa

Parte I

Art. 1 - Cenni su funzioni e organizzazione dell'Amministrazione

Parte II - Individuazione dei dati da pubblicare

Art. 2 - Oggetto

Art. 3 - Soggetti competenti all'attuazione della Trasparenza

Art. 4 - Accesso civico

Art. 5 - campo di applicazione - limiti

Art. 6 - Soggetti responsabili della pubblicazione

Art. 7 - categorie di dati e contenuti specifici

Art. 8 - decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

Art. 9 - Albo pretorio on line

Parte III - Descrizione delle modalità di pubblicazione on line dei dati

Art. 10 - Indicazioni generali

Art. 11 - formato e contenuto dei documenti

Parte IV - procedimento di elaborazione e adozione della Sezione Trasparenza- Collegamento con il Ciclo della performance

Art. 12 - Modalità di adozione della Sezione

Art. 13 - Obiettivi programmatici in materia di trasparenza

Art. 14 - Collegamenti con il ciclo della performance

Parte V - le iniziative per la trasparenza per la legalità e la promozione della cultura dell'integrità - ascolto degli stakeholder

Art. 15 - Individuazione e modalità di coinvolgimento degli stakeholder

Art. 16 - Individuazione degli stakeholder interni

Art. 17 - Giornate della trasparenza

Art. 18 - Attività di promozione di una cultura dell'integrità - collegamento con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Parte VI - Sezione Programmatica

Art. 19 - Le modalità di attuazione della sezione trasparenza , le azioni previste, i tempi di attuazione e le strutture competenti

Art. 20 - Le risorse dedicate

Art. 21 - Compiti di verifica

Allegato n. 1)

Elenco categorie di dati soggetti a pubblicazione

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

2016-2018

(Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 e successivo
Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n.97)

Premessa

Principi generali in materia di trasparenza amministrativa

Il presente atto costituisce integrazione ed aggiornamento del piano triennale della corruzione 2016/2018 del Comune di Caltanissetta, al fine di dare concreta attuazione alla riforma, ad opera del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e sostituisce l’art. 5 denominato “gli obblighi di trasparenza” di cui al Piano di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 dell’11 marzo 2013, mai aggiornato, onde conferire maggiore aderenza alla realtà territoriale.

Con il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013, è stato, infatti, operato un riordino in un unico corpo normativo della disciplina sulla trasparenza e sono state emanate nuove e diverse norme in materia, che rendono necessaria l'adozione di un nuovo atto adeguato alle sostanziali modifiche normative intervenute, anche alla luce del D. Lgs. n. 97/2016.

La trasparenza, oggetto di disciplina del presente atto, quale diritto dei cittadini a un'accessibilità totale alle informazioni pubbliche, da garantire prevalentemente attraverso lo strumento dell'accesso telematico, sta assumendo un'importanza fondamentale per le amministrazioni pubbliche. La L. 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha fatto del principio di

trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione e ha previsto che le amministrazioni elaborino i piani triennali di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio.

In attuazione della delega contenuta nella L.6 novembre 2012, n. 190, il predetto D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, ha evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di un'amministrazione aperta e al servizio del cittadino. Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 ha poi specificato che le misure della trasparenza e dell'integrità sono collegate al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il programma costituisce una sezione di detto Piano.

Il D. Lgs 14 marzo 2013, n.33 è stato di rilevante impatto sull'intera disciplina della trasparenza.

Tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico.

Il Decreto Legislativo n. 97/2016 ha introdotto nell'ordinamento rilevanti novità in materia di diritto di accesso, il legislatore infatti ha ampliato notevolmente il diritto di accesso, che viene presentato nella forma dell'accesso civico. Tale diritto si esercita non solo sulle informazioni che l'ente è tenuto a pubblicare ma anche su quelle che sono prodotte e detenute dall'Ente stesso. L'art. 5, comma 2 del d. lgs. 33/2013, nel testo modificato dall'art. 6 del d. lgs. 97/2016, stabilisce testualmente che "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni", ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Fatti salvi i limiti normativi al nuovo accesso universale, è importante evidenziare che il nuovo sistema di trasparenza non è più improntato semplicemente "a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" attraverso l'accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, bensì anche a "tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa" rendendo accessibili tutti i dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (nuovo art. 1, comma 1). Il nuovo decreto, dunque, non si limita ad individuare gli obblighi di trasparenza e a disciplinare le modalità per la loro realizzazione; ma (nuovo art. 2, comma 1) disciplina "la libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni" attraverso:

- l'accesso civico a dati e documenti e la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. L'oggetto della disciplina non è, dunque, la trasparenza, bensì la libertà di informazione attraverso l'accesso civico;

- la disciplina degli obblighi di pubblicazione diviene solo uno strumento che insieme all'accesso civico concorre all'attuazione della libertà di informazione.

Il d.lgs. n. 97/2016 introduce, in sintesi, un sistema a doppio binario:

- da un lato, una serie di obblighi di pubblicazione di dati, documenti ed informazioni nella sezione amministrazione trasparente, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione (art. 2, comma 2) e di richiedere i medesimi (tramite il previgente accesso civico) nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (art. 5, comma 1);

- dall'altro, il diritto di accesso civico generalizzato a dati e documenti ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 2 e segg.), salvi i limiti di legge.

Assume, dunque, centralità il diritto di accesso, come si evince dalla nuova intitolazione del d.lgs. 33/2013, modificata dall'art. 1 del D. Lgs 97/2016. Il D. Lgs n.33/2013 è intervenuto modificando la disciplina recata dall'art. 11 del D. Lgs 27 ottobre 2009, n.150, anche al fine di coordinare i contenuti del programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance. Ha sancito, per tutte le pubbliche amministrazioni compresi gli enti locali, l'obbligo di adozione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il Comune di Caltanissetta ha comunque già approvato, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, al fine anche di dare organicità ai dati pubblicati o da pubblicare sul proprio sito istituzionale, un apposito articolo (art. 5) nell'ambito del piano di prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 13 marzo 2013. In tale atto ha previsto la creazione della sezione "Amministrazione Trasparente", che sostituisce la precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Il Comune di Caltanissetta, nel dare attuazione alla nuova normativa sulla trasparenza, intende oggi garantire le libertà individuali e collettive, nonché i diritti civili, politici e sociali, integrare il diritto ad una buona amministrazione e concorrere alla realizzazione di un'amministrazione aperta al servizio del cittadino.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, è attuativa del principio democratico e dei principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, di buon andamento, di responsabilità, di efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, di integrità nel servizio alla nazione.

Essa è condizione di garanzia della libertà individuale e collettiva, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. Il documento di amministrazione trasparenza ed i suoi obiettivi sono formulati in collegamento con la programmazione strategica

e operativa dell'Amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione (DUP).

Gli aspetti di maggior rilievo del presente atto possono essere riassunti nei seguenti punti:

- viene regolamentato il nuovo e fondamentale istituto dell'accesso civico così come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 97/2016; in tale ottica, sul sito istituzionale del Comune viene resa accessibile e facilmente consultabile una sezione apposita denominata "Amministrazione Trasparente" in cui sono pubblicati documenti, informazioni o dati per un periodo di cinque anni a cui il cittadino deve avere il libero accesso;
- viene ampliato il novero delle categorie di atti e documenti oggetto dei nuovi obblighi di pubblicazione e vengono regolamentati nel dettaglio ed adeguati alle nuove previsioni di legge i periodi di pubblicazione degli stessi;
- viene modificata la tempistica di attuazione alla luce anche degli adempimenti relativi ad obblighi di trasparenza già attuati;
- vengono aggiunti agli obblighi in materia di pubblicazione della condizione reddituale e patrimoniale e delle nomine dei componenti degli organi di indirizzo politico quelli del vertice amministrativo dell'Ente, segretario generale, e dei dirigenti, nonché posizioni organizzative qualora agli stessi vengano delegate funzioni dirigenziali;
- viene modificata la disciplina di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, in ossequio alla nuova disciplina normativa (art. 26, comma 4, del d.lgs. 33/2013), in considerazione che è fatto divieto di diffusione dei dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati;
- viene ribadito che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, devono essere dati di tipo aperto, ai sensi dell'art.68 del Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente atto è conforme, per quanto compatibile, alle indicazioni contenute nel decreto legislativo n.33/2013 e del nuovo decreto trasparenza, come riscritto dal D. Lgs. n.97/2016, emanato in attuazione della Legge di Delega n. 124/2015.

In ossequio alle indicazioni delle leggi delega ed al principio stesso di trasparenza, il decreto impone poi agli enti una amministrazione quanto più aperta possibile, sia per quanto attiene ai profili organizzativi della sua attività, sia per quanto attiene la gestione finanziaria della stessa, attraverso tre fondamentali operazioni:

- a) riordino degli obblighi di pubblicità già codificati;
- b) codificazione di nuovi obblighi di pubblicità;

c) conferma e rafforzamento delle sanzioni pecuniarie e disciplinari a carico dei funzionari inadempienti.
Infine, si precisa che la presente sezione è redatta in intesa con il Segretario Generale, per il necessario raccordo con il Piano di prevenzione della corruzione, del quale costituisce apposita sezione.

PARTE I

Art.1 - Cenni su funzioni e organizzazione dell'Amministrazione

1. Le principali funzioni del Comune di Caltanissetta verso i cittadini riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo e l'assetto del territorio, la promozione economica.
2. Il Comune organizza i propri uffici ispirandosi ai principi di trasparenza, accessibilità e funzionalità.
Il Comune di Caltanissetta riconosce la trasparenza, intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione, delle informazioni concernenti ogni aspetto rilevante dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità.
3. Nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, in applicazione dei criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, di professionalità e responsabilità previsti dall'art.89 del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali), nonché dei criteri di organizzazione dettati dall'art. 2 del D. Lgs 30 marzo 2001, n.165, gli uffici ed i servizi del Comune di Caltanissetta sono organizzati in Direzioni, le quali corrispondono a specifiche aree di intervento, ciascuna con la propria competenza attribuita.
4. Titolari delle direzioni sono i dirigenti. Ai Servizi facenti parte delle direzioni vengono preposti, incaricati dal dirigente di appartenenza, i titolari di posizione organizzativa, dipendenti ricompresi nella categoria D e che assolvono ai compiti previsti dal Contratto Collettivo di Lavoro.
5. Il potere sostitutivo, da determinazione Sindacale n. 29 del 29 settembre 2016, qualora decorrano inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, è esercitato dal Segretario Generale del Comune di Caltanissetta che provvede ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241. Questi entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

6. Il Responsabile della trasparenza, alla luce del D. Lgs. 97/2016, deve esercitare “stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione di pubblicazione previsti dalla normativa vigente”... controllare il collegamento della sezione trasparenza con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione ed infine “I dirigenti responsabili dell’amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell’accesso civico”.

PARTE II

Individuazione dei dati da pubblicare

Art. 2- Oggetto dell’ obbligo

1. Per pubblicazione si intende la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Caltanissetta dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
2. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha il diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli.
3. Questa parte II contiene l'elenco dei documenti, informazioni e dati da inserire all'interno del sito del Comune di Caltanissetta all'indirizzo www.comune.caltanissetta.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Le categorie di documenti, informazioni e dati sono individuati nell'Allegato 1), dove, a margine di ciascuna tipologia (e sub-tipologia), oltre che la normativa di riferimento, sono indicati: la Direzione e il Servizio comunale competente alla redazione del dato, alla pubblicazione ed al suo aggiornamento, per garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge; le sanzioni previste per il mancato adempimento; la durata di pubblicazione e la tempistica per l’inserimento e l’aggiornamento dei dati.
5. Il presente documento, finalizzato a garantire la massima trasparenza, ha una funzione preventiva sui fenomeni corruttivi esplicitati nel Piano, dove in apposite schede compilate per singola Direzione sono indicati:
 - il livello di rischio per ciascuna attività svolta;
 - un sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

Art. 3 - Soggetti competenti all'attuazione della Trasparenza

1. Il ruolo di Responsabile della trasparenza è affidato al Vice Segretario Generale-Dirigente affari generali dell'ente, nominato con determinazione Sindacale n. 16 del 15 giugno 2016.
2. Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente atto ed è, in particolare, preposto a:
 - controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico di cui al successivo articolo 4;
 - controllare che le misure della Trasparenza siano collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione;
 - svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
 - assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
 - segnalare all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione o ad altra struttura analoga, all'A.N.A.C. al Responsabile della prevenzione della corruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
 - provvedere all'aggiornamento annuale della sezione Trasparenza.
3. Per l'esercizio dei propri compiti il Responsabile della trasparenza si avvarrà del personale assegnato all'istituendo Ufficio Trasparenza, il quale funzionalmente dipende dal Responsabile della trasparenza per l'espletamento delle funzioni in materia di trasparenza sancite dalla legge e dal presente atto.
4. Il nucleo di Valutazione, verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma e quelli indicati nel Piano della performance, valutando, altresì, l'adeguatezza dei relativi indicatori.
5. Il Nucleo di Valutazione o altra struttura analoga, verifica l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione anche mediante le attestazioni, scheda di sintesi e griglia di rilevazione, previste dalla legge.
6. Il Nucleo di Valutazione, nonché il Segretario Generale, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del Responsabile della trasparenza e dei dirigenti delle singole direzioni, in quanto responsabili della pubblicazione dei dati delle rispettive direzioni.
7. L'attuazione del presente atto rientra tra i doveri d'ufficio dei dirigenti, i quali devono garantire la pubblicazione delle informazioni ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Art. 4 - Accesso civico

1. L'obbligo previsto dalla normativa previgente poneva in capo al Comune di pubblicare specifici documenti, informazioni o dati e comportava il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui era stata omessa la loro pubblicazione.
2. Il decreto del 2016 riscrive la disciplina dell'accesso civico, dettagliando maggiormente il procedimento e soprattutto ampliandone notevolmente la portata, tanto da renderla potenzialmente illimitata ed equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita *Freedom of information act (Foia)*. Nella sua nuova formulazione infatti, l'art. 5, fermo restando il diritto di richiedere la pubblicazione di dati omessi secondo quanto sopra indicato, consente altresì a chiunque di **accedere a dati, detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione**, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, ciò al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Anche nel nuovo assetto disegnato dal decreto legislativo n. 97/2016 la richiesta di accesso civico non richiede motivazione e non è sottoposta a limiti in ordine alla legittimazione soggettiva del richiedente. Ne viene ribadita anche la gratuità, disponendo espressamente che il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Lo sviluppo della fattispecie è leggermente diverso a seconda che la richiesta riguardi documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria oppure documenti ed atti ulteriori.
3. Le funzioni relative all'accesso civico vengono assicurate dai dirigenti responsabili dell'amministrazione (così come previsto nella nuova formulazione dell'art. 43, comma 4), le stesse potranno essere delegate ad altro funzionario espressamente individuato con atto formale; il potere sostitutivo di cui al 7 comma del presente articolo rimarrà in capo al Segretario Generale, in caso di inadempienza dei singoli dirigenti responsabili.
L'istanza, trasmissibile anche per via telematica, deve essere indirizzata al Responsabile dell'amministrazione trasparente;

3.1 Nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, i dirigenti responsabili ex art.43, comma 4 provvedono, entro trenta giorni dall'istanza, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Il Responsabile della trasparenza, in tal caso, ha inoltre l'obbligo di segnalare l'inadempimento all'organo disciplinare, al

Nucleo di valutazione e al vertice politico.

3.2 Nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto documenti o atti dei quali non è prevista la pubblicazione obbligatoria (documenti ulteriori), i dirigenti responsabili ex art.43, comma 4, sono innanzitutto tenuti a verificare se vi siano eventuali soggetti controinteressati, essendo obbligati a dar loro comunicazione della richiesta di accesso, mediante raccomandata A/R o invio telematico per coloro che hanno consentito a tale forma di comunicazione, al fine di permettere agli stessi di presentare, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, motivata opposizione all'accesso. Decorso tale termine (il quale sospende il termine di conclusione del procedimento), ed accertata la ricezione della comunicazione, **i dirigenti responsabili ex art.43, comma 4,** possono provvedere sulla richiesta. Il procedimento di accesso civico deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati dell'esito. In caso di accoglimento, il dirigente responsabile ex art.43, comma 4 provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Nel caso venga accolta una richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del contro interessato, il dirigente responsabile ex art.43, comma 4, ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, al fine di permettere a quest'ultimo di presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 9 dell'art. 5 del decreto trasparenza. Il procedimento deve concludersi obbligatoriamente con provvedimento espresso e motivato; il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere anch'essi motivati con esclusivo riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nei termini, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della trasparenza, che decide anch'egli con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. La richiesta di riesame è esperibile anche dal controinteressato in caso di accoglimento della richiesta di accesso.

3.3 Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Trattandosi di istanza di accesso civico avente ad oggetto atti delle amministrazioni dell'ente locale, il richiedente può altresì rivolgersi al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito o, in caso contrario, al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore, con ricorso da notificarsi all'amministrazione interessata. Le modalità di svolgimento del ricorso al difensore civico ricalcano quelle previste in materia di accesso

agli atti dalla L. n. 241/90: il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso; se il difensore civico lo accoglie, ne informa il richiedente e ne dà comunicazione all'amministrazione competente, la quale, se non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Il ricorso al difensore civico sospende i termini per il ricorso al TAR sino al ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della istanza presentata al difensore civico .

4. La novella del 2016 inserisce poi nel decreto il citato art. 5-bis, il quale indica le ipotesi specifiche di esclusione dell'accesso civico. Al di là delle singole ipotesi di esclusione, in linea generale, viene imposto di consentire un accesso parziale qualora i limiti riguardino solo una parte del documento, e di non negare l'accesso nel caso le esigenze di protezione possano essere salvaguardate tramite un semplice differimento.

E' comunque previsto un intervento dell'ANAC, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza Stato-Regioni, volto all'emanazione di linee guida recanti indicazioni operative.

E' previsto infine un generale potere in capo al responsabile della trasparenza di richiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

La novella del 2016 contiene altresì disposizioni particolari per l'accesso per fini scientifici o per finalità statistiche da parte di enti e uffici del sistema statistico.

5. Nel caso in cui la richiesta venga indirizzata al Responsabile della trasparenza questi trasmette immediatamente la richiesta al dirigente competente o al relativo referente per la trasparenza, per l'istruttoria necessaria che deve effettuarsi entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della stessa.
6. Nei casi in cui il Responsabile della trasparenza, al termine dell'istruttoria di cui al precedente comma 5, constati l'omissione della pubblicazione di documenti, informazioni o dati, prevista per legge, invita tempestivamente il dirigente competente, così come individuato nella tabella allegato 1), a volere pubblicare nel sito il documento, l'informazione o il dato richiesto. La pubblicazione va effettuata, così come esplicitato nei commi precedenti.
7. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, e cioè al Segretario Generale, giusta determinazione sindacale n. 29 del 29 settembre 2016, di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo.
8. La richiesta di accesso civico può comportare da parte del Responsabile della trasparenza, nei casi di accertato e grave inadempimento, l'obbligo di segnalazione ex art. 43, comma 5, all'Ufficio procedimenti disciplinari per la dirigenza (UPD), al O.I.V. o altra struttura analoga ed al vertice politico dell'Amministrazione.

Art. 5 - Campo di applicazione – limiti

1. La pubblicazione on-line delle informazioni avviene in conformità alle prescrizioni di legge in materia di trasparenza, con particolare riguardo a quelle di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che ha operato un riordino in un unico corpo normativo della disciplina sulla trasparenza, e delle disposizioni in materia di riservatezza di dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali), comprensive delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web.
In ogni caso, per la pubblicazione di atti o documenti, l'Amministrazione provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.
3. Gli obblighi di trasparenza e di pubblicazione dei dati relativi al personale del Comune di Caltanissetta si riferiscono a tutto il personale, comprendendovi il personale in regime di diritto pubblico, i dipendenti legati all'Amministrazione con contratto di diritto privato nonché quei soggetti terzi che entrano in rapporto con l'Amministrazione ad altro titolo.
4. La pubblicazione di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o di incarichi di diretta collaborazione con gli stessi, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
5. Non sono in ogni caso ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'Amministrazione, idonee a rivelare "dati sensibili", cioè dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
6. Può essere disposta, a norma del presente atto, la pubblicazione sul sito istituzionale di dati, informazioni e documenti per i

quali non sussiste un obbligo di legge di pubblicazione, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo a rendere *anonimi* i dati personali eventualmente presenti.

7. I limiti normativi e regolamentari posti al diritto d'accesso (articolo 24, commi 1 e 6, della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 10 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dal vigente Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi e accesso agli atti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 461 del 16.10.1992), a cui si fa espresso rinvio, devono intendersi applicati al presente atto, in quanto finalizzati alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto al diritto di conoscere i documenti amministrativi. Restano, inoltre, fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni a tutti i dati di cui all'articolo 9 del D. Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, oltre quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Art. 6 - Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati

1. I dirigenti comunali espressamente individuati all'Allegato 1) della sezione trasparenza sono responsabili in merito all'individuazione, elaborazione, pubblicazione, aggiornamento dei dati di rispettiva competenza, al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
2. I dirigenti sono responsabili della tempestiva pubblicazione e devono adottare, tutti gli accorgimenti necessari per favorire l'accesso da parte dell'utenza, quali la semplicità di consultazione, l'omogeneità, la facile accessibilità a quanto oggetto di pubblicazione, nonché curare le modalità tecniche di pubblicazione nel rispetto delle norme vigenti.
3. Inoltre ogni Dirigente assicura l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività dei dati, informazioni e documenti da pubblicare, la comprensibilità, nonché la conformità ai documenti originali in suo possesso; l'indicazione della provenienza dei dati e la loro riutilizzabilità sono a carico di ciascuna Direzione.
4. Relativamente ai dati personali messi a disposizione sul sito istituzionale, contenuti anche in atti e documenti amministrativi (in forma integrale, per estratto, ivi compresi gli allegati), ciascuna Direzione si farà carico, altresì, di ottemperare al generale divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati. Per i beneficiari di provvidenze di natura economica, fatte salve le particolari prescrizioni di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14

marzo 2013, n. 33, non saranno diffusi dati non pertinenti quali ad esempio l'indirizzo di abitazione e le coordinate bancarie.

5. Ciascun dirigente dovrà individuare, con atto formale, almeno un referente per la trasparenza, tra il personale della propria Direzione, per occuparsi dei seguenti compiti principali:
 - pubblicazione, sostituzione e/o l'aggiornamento dei documenti/informazioni di competenza della relativa Direzione;
 - istruire i procedimenti di competenza in materia di accesso civico;
 - predisporre, a firma del Dirigente, **una attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione che dovrà essere trasmessa con cadenza mensile e comunque entro giorno cinque del mese successivo all'obbligo al Responsabile della Trasparenza che procederà a verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate;**
 - predisporre, a firma del Dirigente, una relazione sintetica annuale su stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art.19 del presente documento;
 - informare direttamente e tempestivamente il Responsabile della trasparenza, anche dietro richiesta informale dello stesso, sullo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione.

Art. 7 - Categorie di dati e contenuti specifici

1. Le categorie di dati inseriti e/o da inserire all'interno del sito istituzionale del Comune di Caltanissetta all'indirizzo www.comune.caltanissetta.it, alla pagina "Amministrazione Trasparente" sono espressamente indicate all'Allegato 1). La struttura di tale pagina è conforme ai requisiti minimi riportati nell'allegato al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché allo schema tipo allegato alla Delibera A.N.A.C. - n. 50/2013, aggiornato al d. lgs. 97/2016, ai cui contenuti espressamente si rinvia.
2. Nell'Allegato 1), oltre alle informazioni obbligatorie previste dalla norma, a margine di ciascuna categoria di dati è indicata la Direzione/Servizio comunale competente alla redazione del/i dato/i, alla pubblicazione, la durata di pubblicazione e la tempistica per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati.
3. L'Amministrazione si riserva di provvedere alla pubblicazione di eventuali ulteriori dati che siano utili ad un maggiore livello di trasparenza, in sede di aggiornamento.

Art. 8 - Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'Amministrazione e sono mantenuti costantemente aggiornati.
2. La durata dell'obbligo di pubblicazione deve intendersi fissata ordinariamente ai sensi della normativa vigente, in 5 (cinque) anni che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui c'è l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati abbiano prodotto i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, e quelli previsti relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico ed a quelli concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, per i quali si rinvia a quanto previsto dalla legge e specificato all'Allegato 1).

Art. 9 - Albo Pretorio on line

1. Nel sito istituzionale del Comune di Caltanissetta è presente apposita pagina dedicata all'Albo Pretorio dell'Amministrazione denominata “*Albo Pretorio on line*”, dove, dal 1 gennaio 2011, in ottemperanza, tra l'altro, alle disposizioni di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 32, si procede all'integrale pubblicazione di tutti quegli atti per i quali la legge impone la pubblicazione come condizione di efficacia e quindi di produzione degli effetti previsti.
2. L'Albo Pretorio *on line* è il luogo in cui vengono affissi (la normativa di riferimento principale è il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e il DPR 28 dicembre 2000, n. 445) tutti gli atti per i quali la legge impone la pubblicazione quale condizione di efficacia e, quindi, per produrre gli effetti previsti. In questa pagina è possibile ricercare, consultare e scaricare gratuitamente, quali copie non aventi valore di copia autentica, gli atti prodotti dal Comune di Caltanissetta soggetti a pubblicazione all'Albo Pretorio comunale (ad eccezione di deliberazioni e determinazioni) quali ordinanze, avvisi di gara, bandi di concorso, elenchi dei permessi di costruire ed altro, nonché atti provenienti da altre amministrazioni che ne facciano apposita richiesta.
3. L'operatività dell'Albo Pretorio *on line* è provvisoriamente assicurata da disposizioni interne di servizio, con le quali sono state impartite disposizioni operative a beneficio di tutti gli uffici comunali, in riferimento a quanto stabilito dall'apposito regolamento approvato con deliberazione di GM n.12 del 23/02/2012.
4. Della corretta tenuta e gestione dell'Albo Pretorio *on line* è responsabile la Direzione I. Del contenuto degli atti pubblicati, anche in relazione al rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, con riguardo alla loro diffusione per mezzo della pubblicazione, è responsabile l'ufficio che propone e/o adotta l'atto da pubblicare e che ne richiede la pubblicazione.

Fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nel caso in cui il documento da pubblicare contenga dati personali, inclusi quelli sensibili e giudiziari, riferiti a persone fisiche, giuridiche, enti o associazioni, la pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei principi di necessità, esattezza, completezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, rispetto alle finalità della pubblicazione, previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Pertanto, l'ufficio produttore deve inviare all'Albo Pretorio *on line* documenti già predisposti per la pubblicazione in conformità alla normativa e secondo il citato Regolamento.

PARTE III

Descrizione delle modalità di pubblicazione on line dei dati

Art.10 - Indicazioni generali

1. Il Comune garantirà la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.
2. Dovrà, inoltre, essere garantita osservanza alle prescrizioni in materia di riservatezza di dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali), comprensive delle deliberazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, tra le quali la Deliberazione 2 marzo 2011 "Linee guida, in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011.
3. Dovranno anche essere osservate le indicazioni relative al formato; le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto, così come, sempre in formato aperto, devono essere pubblicati i dati che sono alla base delle informazioni stesse. Occorre anche attenersi alle indicazioni riportate nelle "Linee Guida Siti Web" relative a reperibilità, classificazione e semantica delle risorse presenti sui siti. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico, sono pubblicati in

formato di tipo aperto e sono riutilizzabili, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

4. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate nella pagina denominata «Amministrazione Trasparente», ai sensi della normativa vigente, l'Amministrazione non può disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della stessa pagina.
5. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8, i documenti, le informazioni e i dati sono resi accessibili, con le modalità di cui all'articolo 5 del D.lgs. 97/2016 (accesso civico),
6. Il “Servizio Sistemi Informatici” adotta inoltre, tutti gli accorgimenti necessari, anche in funzione alle risorse disponibili, per favorire l'accesso da parte dell'utenza facendo riferimento, per quanto riguarda le modalità tecniche, alle "Linee guida per i siti web della PA - art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione", a cui espressamente si rinvia.
7. Le norme tecniche riguardanti formato e contenuto di documenti pubblicati sono anche definite secondo quanto previsto dall'art. 11 L. 9 gennaio 2004, n. 4 "Criteri e metodi per la verifica tecnica e requisiti tecnici di accessibilità previsti dalla legge", dal D.M. 8 luglio 2005 "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici" e in particolare dall'allegato A "Verifica tecnica e requisiti di accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie internet".
Si fa anche rinvio alla Circolare 61/2013 dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che ha dettato indicazioni precise in tema di accessibilità, nonché all'allegato 2 della Delibera CIVIT - ora A.N.AC - n. 50/2013, che costituisce un documento tecnico in cui sono specificate le nozioni di completezza, aggiornamento e apertura del formato dei dati utilizzate dalla Commissione ai fini della propria attività di vigilanza e di controllo. Il documento non è finalizzato a delineare standard e specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati. Esso, piuttosto, mira a precisare i criteri di qualità del contenuto informativo dei dati al fine di risolvere le incertezze di interpretazione di tali criteri emerse in sede di monitoraggio delle attestazioni 2012.

La novella del 2016 ha poi previsto espressamente due modalità di “semplificazione” della pubblicazione dei dati. In primo luogo ha sancito la possibilità di assolvere agli obblighi di pubblicazione imposti dal decreto trasparenza mediante un collegamento ipertestuale ad altre sezioni del sito in cui sono già contenuti i dati oggetto di pubblicazione, al fine di evitare duplicazioni. In secondo luogo ha previsto che le pubbliche amministrazioni titolari di banche dati, i cui contenuti abbiano per oggetto dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, siano obbligate a renderle pubbliche in modo tale che tutti i soggetti a cui si applica il decreto legislativo possano assolvere agli obblighi di pubblicazione attraverso l'indicazione sul sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale

alle stesse banche dati, specificando che, qualora nelle banche dati sia stata omessa la pubblicazione di dati effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico è presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati.

Art. 11 - Formato e contenuto dei documenti

L'osservanza delle disposizioni di cui alla presente sezione, sarà garantita tramite la predisposizione, da Parte del Responsabile della trasparenza di concerto con i sistemi informatici, di un documento tecnico di dettaglio a beneficio della redazione centrale del sito, di tutti gli uffici preposti alla pubblicazione di informazioni, atti e documenti.

PARTE IV

Procedimento di elaborazione e adozione della Sezione Trasparenza - Collegamento con il Ciclo della performance

Art. 12 - Modalità di adozione della Sezione Trasparenza

1. L'obbligo di adozione della sezione trasparenza è collegato, sotto l'indirizzo del Responsabile, alle misure e agli interventi previsti dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018" del Comune di Caltanissetta, sezione Allegato 1.
2. La sezione è coerente con i principi generali della normativa sul Ciclo della performance di cui al successivo art. 14, dettati dal D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nel rispetto, altresì, dei sistemi di programmazione degli Enti Locali previsti dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e del D. Lgs. 97/2016.
3. Il Comune di Caltanissetta ha già definito l'importanza strategica in tema di trasparenza attraverso le Linee Programmatiche di Mandato e il DUP, allegato al Bilancio di Previsione 2016.
4. La sezione sarà approvata dalla Giunta Comunale come stabilito dall'Avviso espresso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n.2/2014, del 22.01.2014, e sarà aggiornato, a far data dal 31 gennaio 2017 con cadenza annuale.
5. La sezione sarà pubblicata nella pagina "Amministrazione Trasparente" all'interno del sito istituzionale dell'Amministrazione.

Art. 13 - Obiettivi programmatici in materia di trasparenza

1. L'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati individuati nell'Allegato a) è altresì collegato, all'interno del Piano della performance, a specifici obiettivi Gestionali comuni e/o individuali affidati alla dirigenza e ai titolari di posizione organizzativa, il cui raggiungimento sarà accertato attraverso i vigenti sistemi di valutazione e misurazione della performance.

Art. 14 - Collegamenti con il Ciclo della performance

1. La trasparenza deve essere assicurata non soltanto sotto un profilo "statico", consistente essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati, così come prevista dalla legge, per finalità di controllo sociale, ma sotto il profilo "dinamico" direttamente correlato alla performance. A tal fine il Regolamento sul sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance prevede forme di controllo diffuso del rispetto dei principi di buon andamento dell'Amministrazione, di imparzialità e di pari opportunità. È inoltre assicurata la massima trasparenza, intesa come accessibilità totale alle informazioni rilevanti concernenti l'organizzazione dell'Amministrazione, l'andamento della gestione, l'utilizzo delle risorse, i risultati dell'attività di misurazione e valutazione.
2. La pubblicità dei dati inerenti l'organizzazione e l'erogazione dei servizi al pubblico si inserisce strumentalmente nell'ottica di un controllo diffuso, che consenta un "miglioramento continuo" dei servizi pubblici erogati dal Comune. In tale ottica la sezione trasparenza mette a disposizione di tutti i cittadini i dati chiave sull'andamento dell'Amministrazione.
3. Per il buon andamento dei servizi pubblici e la corretta gestione delle relative risorse, la completa pubblicazione *on line* dei dati così come descritta all'Allegato 1) e la completa attuazione delle azioni previste nella Sezione Programmatica, ha l'obiettivo di consentire a tutti i cittadini un'effettiva conoscenza dell'azione del Comune, con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività.
4. La sezione trasparenza deve intendersi correlata al sistema di gestione del ciclo della performance anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori di interesse (*stakeholder*), descritto alla successiva Parte V.
5. Il Sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, adottato dal Comune, è disciplinato da apposito Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.113 del 26/08/2016.
6. Il suddetto Regolamento prevede, tra l'altro, la figura del Nucleo di Valutazione quale organismo cui l'Amministrazione affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell'intero sistema di misurazione,

valutazione e trasparenza della performance, nonché la sua corretta applicazione. In tale veste il Nucleo verifica anche la coerenza tra gli obiettivi previsti nella sezione trasparenza e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance del Responsabile della trasparenza e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

PARTE V

Le iniziative per la trasparenza per la legalità e la promozione della cultura dell'integrità - Ascolto degli stakeholder

Art. 15- Individuazione e modalità di coinvolgimento degli stakeholder

1. Vengono individuati come *stakeholder*, o portatori di interessi, al fine di un loro coinvolgimento per la realizzazione e la verifica dell'efficacia delle attività proposte nel presente atto, i cittadini, anche in forma associata, le associazioni sindacali e/o di categoria, i mass media, gli ordini professionali e le imprese anche in forma associata.
2. Le esigenze di trasparenza rilevate dagli *stakeholder* saranno di volta in volta segnalate al Responsabile per la trasparenza da parte degli uffici che raccolgono i *feedback* emersi dal confronto con gli stessi. Il Responsabile per la trasparenza, a sua volta, segnala tali esigenze all'Amministrazione al fine di tenerne conto nella selezione dei dati ulteriori da pubblicare e nell'elaborazione delle iniziative per la trasparenza nonché di quelle per la legalità e la promozione della cultura dell'integrità.
3. Eventuali altri *stakeholder* rispetto a quelli di cui al comma 1 del presente articolo, verranno individuati di volta in volta in relazione a specifiche esigenze nel corso del triennio di validità della sezione trasparenza.
4. Per favorire il coinvolgimento dei portatori di interessi saranno:
 - a. implementate forme di ascolto diretto oppure on line tramite l'Ufficio URP;
 - b. creati spazi (ad esempio nella forma di FAQ o guide sintetiche) all'interno del sito istituzionale;
 - c. organizzate giornate dedicate alla trasparenza;

Art. 16- Individuazione degli stakeholder interni

Vengono individuati, quali stakeholder interni all'Amministrazione, i dipendenti e le RSU del Comune di Caltanissetta.

Art. 17- Giornate della Trasparenza

1. Le giornate della trasparenza sono strumenti di coinvolgimento degli *stakeholder* interni ed esterni per la valorizzazione della trasparenza, nonché per la promozione di buone pratiche inerenti la cultura dell'integrità.
2. Le giornate vengono organizzate in modo da favorire la massima partecipazione degli *stakeholder* e prevedere adeguati spazi per i dibattiti e per il confronto tra gli *stakeholder*. Al termine è prevista la somministrazione ai partecipanti di una specifica indagine di soddisfazione del cliente ("*Customer Satisfaction*"), al fine di raccogliere indicazioni e suggerimenti.
3. Saranno previste nel corso del triennio di validità del presente atto ulteriori giornate formative ad hoc mirate per singoli argomenti a beneficio di specifiche categorie di *stakeholder*, quali, ad esempio, associazioni di categoria, studenti, imprese, categorie professionali, consumatori.

Art. 18 - Attività di promozione di una cultura dell'integrità - Collegamento con il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione

1. La trasparenza dell'attività amministrativa non è soltanto un mezzo per garantire forme di controllo diffuso da parte del cittadino sull'andamento del ciclo della performance, ma anche come mezzo funzionale all'affermazione della cultura dell'integrità.
2. L'integrità deriva da *integrum* ovvero "incorrotto", è considerata fondamentale per il corretto uso della libertà e della discrezionalità, al di fuori di qualunque forma di condizionamento, pressione e ricatto ambientale, per evitare i quali è indispensabile garantire adeguate forme di conoscenza immediatamente percepibili ed evidenti.
3. La trasparenza dei dati sulla performance favorisce il monitoraggio continuo dell'azione amministrativa e contribuisce a garantire la massima correttezza e integrità. La tracciabilità del ciclo della performance, attraverso il controllo trasparente e pubblico dello stato d'avanzamento degli obiettivi gestionali e dell'azione amministrativa nel suo complesso, ha anche lo scopo di evidenziare eventuali comportamenti o azioni difformi ai principi di fedeltà e correttezza.
4. Tra le azioni previste, la pubblicazione della struttura organizzativa, consente una lettura trasparente e puntuale

nell'individuazione dei soggetti e delle loro responsabilità nella gestione dei procedimenti, e diventa uno strumento centrale nella promozione di una cultura dell'integrità.

5. In tale ottica si inseriscono svariati obblighi di pubblicazione, tra i quali:
 - a. il codice di comportamento;
 - b. le informazioni relative alla situazione reddituale dei titolari di incarichi politici, organi di vertice dell'amministrazione, segretario generale, dirigenti e posizioni organizzative con delega di funzioni dirigenziali;
 - c. gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali;
 - d. il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati che dovrà essere opportunamente adeguato alle nuove disposizioni normative;
 - e. gli atti in materia di governo del territorio;
 - f. gli atti in materia di scelta del contraente e contratti pubblici;
 - g. i beni immobili di proprietà concessi in uso a terzi;
 - h. le graduatorie relative a concorsi e prove selettive.
 - i. le nomine di amministratori nelle società partecipate e i relativi compensi.
6. La pubblicazione delle tipologie di procedimento svolte da ciascuna Direzione, con relative scadenze, descrizione delle singole fasi, modalità di adempimento, atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, responsabili dei procedimenti, responsabili di istruttoria e altro, riveste particolare importanza in correlazione con il Piano triennale di prevenzione della corruzione, in quanto finalizzata alla mappatura delle attività ed alla conseguente rilevazione dei rischi corruttivi.
7. Per l'intrinseco collegamento tra il principio della trasparenza e la cultura della legalità, si prevede di promuovere interventi ed azioni mirate sul tema dell'integrità nell'ambito dei percorsi succitati già dedicati alla trasparenza come le giornate della trasparenza, i momenti formativi, le informazioni pubblicate sul sito internet.
8. Si prevede infine di promuovere, anche attraverso la presentazione del presente atto, un percorso dedicato all'integrità che coinvolga le istituzioni del territorio, in particolare le scuole, l'Università e le associazioni e/o i *network* che lavorano su questi temi, al fine di ideare e realizzare iniziative aperte agli *stakeholder* interni ed esterni.
9. I contenuti delle iniziative, le buone prassi messe in campo e le azioni realizzate saranno pubblicate sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente"- sezione altri contenuti. Corruzione e trasparenza.

PARTE VI

Sezione Programmatica

Art. 19 - Le modalità di attuazione del programma, le azioni previste, i tempi di attuazione e le strutture competenti

1. Nella presente sezione vengono delineate le modalità di attuazione e le azioni previste, i tempi di attuazione, le strutture competenti nelle diverse fasi di elaborazione ed attuazione del Programma e le risorse dedicate.
2. Si stabilisce in particolare di procedere alla verifica ed all'aggiornamento di quanto attualmente pubblicato sulla pagina "Amministrazione Trasparente", di implementare i dati secondo quanto definito nel presente atto e di inserire nella Sezione e/o nelle sottosezioni dedicate i dati che attualmente, pur pubblicati sul sito, trovano diversa collocazione. Ciò anche al fine di pubblicare i dati secondo criteri di omogeneità, immediata individuazione e facilità di consultazione.
3. In relazione ai dati di cui all'Allegato 1), le principali azioni previste possono essere così individuate:
 - a. verifica, a cura di ciascuna Direzione competente, dell'esattezza e completezza dei dati attualmente pubblicati sul sito istituzionale alla sezione "Amministrazione Trasparente";
 - b. aggiornamento dei dati pubblicati attraverso le modalità informatiche già in uso;
 - c. adozione, a cura di ciascuna Direzione competente, di modalità tecniche dettagliate di pubblicazione dei dati rivolte a favorire l'accesso dei dati da parte dell'utenza;
4. Con riferimento alle categorie dati da pubblicare, si fa espresso rinvio, quale parte programmatica dello stesso, alle prescrizioni di cui all'Allegato 1), aggiornato al Decr.lgs 97/2016 che contiene in aggiunta, in apposite colonne:
 - le sanzioni previste per il mancato adempimento
 - La Direzione competente
 - la durata di pubblicazione
 - la tempistica per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati.
5. Ciascuna Direzione coinvolta nell'attuazione del presente atto dovrà, inoltre, presentare all'organo di indirizzo politico dell'Amministrazione, per il tramite del Responsabile per la trasparenza, una relazione sintetica annuale su:
 - a. stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione, anche con riferimento alle prescrizioni di cui alla L. 6 novembre

2012, n. 190;

- b. eventuali criticità riscontrate;
- c. eventuale proposta di individuazione di altri *stakeholder* rispetto a quelli già individuati;
- d. proposta di ulteriori giornate per la trasparenza *ad hoc* mirate per singoli argomenti a beneficio di specifiche categorie di *stakeholder*, quali associazioni di categoria, studenti, imprese, categorie professionali, consumatori.

Le relazioni dovranno pervenire al Responsabile della trasparenza entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2017.

- 6. Il Comune di Caltanissetta si riserva di implementare la sezione trasparenza con ulteriori categorie di dati utili a garantire un adeguato livello di trasparenza, in sede di aggiornamento annuale del Programma.

Art. 20 - Le risorse dedicate

- a) Il perseguimento degli obiettivi di cui al presente atto è realizzato attraverso risorse umane e strumentali individuate, secondo il criterio della competenza attribuita nelle precedenti disposizioni, all'interno dell'Amministrazione, e senza maggiori costi ed oneri per il bilancio comunale, così come previsto dalla normativa vigente in materia.
- b) Tutte le Direzioni, quali assegnatarie di competenze, sono tenute a perseguire gli obiettivi affidati ed a contribuire alla realizzazione degli obiettivi generali avvalendosi del personale e delle risorse assegnate individuando al proprio interno le specifiche attribuzioni da assegnare;
- c) In sede di costituzione dell'Ufficio Trasparenza devono altresì essere fornite con oneri a carico del bilancio comunale risorse tecniche e risorse umane.

Art. 21 - Compiti di verifica

- 1. Il Responsabile della trasparenza, con la collaborazione dell'istituendo ufficio trasparenza, collabora con i dirigenti responsabili dell'amministrazione, per il raggiungimento delle finalità della normativa, inoltre controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito all'art. 4.
- 2. Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dei dirigenti espressamente individuati nell'Allegato 1), degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi anche all'Ufficio procedimenti disciplinari per la

dirigenza i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'Amministrazione espressamente individuati nell'Allegato 1) garantiscono l'individuazione, l'elaborazione, la pubblicazione e l'aggiornamento dei singoli dati di rispettiva competenza ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
4. La presente sezione triennale per la trasparenza sarà oggetto di verifica ed adeguamento annuale (entro il 31 gennaio di ciascun anno) a cura del Responsabile della trasparenza, con particolare riguardo alle modalità, ai tempi di attuazione, alle risorse dedicate e agli strumenti di verifica, avendo cura di procedere alle necessarie revisioni per garantire costantemente la massima trasparenza, accessibilità e fruibilità dei dati pubblicati nonché il loro aggiornamento. Successivamente verranno elaborate le misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e le ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.